

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 febbraio 2005

Autorizzazione all'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (G.U. n. 39 del 17.02.2005)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2003, protocollo n. 829757 con la quale l'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con sede in Roma, via Urbana 167, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

apparecchi non elettrici;

componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

gruppo I, categoria M1 e M2;

gruppo II, categorie 1, 2 e 3;

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualita' della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformita' al tipo);

Allegato VII (garanzia qualita' prodotti);
Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);
Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L'I.S.P.E.S.L. - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2005

Il direttore generale: Goti